



FABIUS BERNARDUS D'ONORIO

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
ARCHIEPISCOPUS CAJETANUS

DECRETO

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

PER LE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE

AL VESCOVO DIOCESANO

In nomine Domini

Visto il canone 1281§2 del Codice di Diritto Canonico;

Visti i canoni 1291 e 1295, relativi, rispettivamente alle alienazioni e ai negozi giuridici che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza episcopale italiana

Visto l'art. 18 delle norme circa gli Enti e beni ecclesiastici in Italia;

Vista la circolare n. 22 del Comitato per gli Enti e i Beni ecclesiastici della CEI del 9 marzo 1995;

Vista l'Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana, si è reso necessario aggiornare le precedenti disposizioni;

Avendo sentito il Consiglio Affari Economici della Diocesi nella seduta del 16 marzo 2015 con il presente



FABIUS BERNARDUS D'ONORIO

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
ARCHIEPISCOPUS CAJETANUS

2 -

DECRETO

ART. 1

Stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche soggette alla mia giurisdizione di Ordinario dell' Arcidiocesi di Gaeta:

1) L'alienazione dei beni, sia immobili che mobili, di qualsiasi valore che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica e gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica;


2) l'acquisto a titolo oneroso di immobili;

3) le locazioni di immobili di qualsiasi valore;

4) le accettazioni di offerte gravate di modalità di adempimento o da condizione (can. 1267§2);

5) gli atti pregiudizievoli per il patrimonio di qualsiasi valore, quali per esempio, il mutuo, il pegno, l'ipoteca, la fideiussione, la transazione, i debiti, le permutazioni, l'accettazione di oneri, il rilascio o avallo di cambiali o altri titoli di credito, l'usufrutto, il comodato, il diritto di superficie, il diritto di servitù o affrancazione di enfiteusi;

6) l'inizio o il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali, la sottoscrizione di un contratto di associazione in partecipazione, la costituzione o la partecipazione in associazioni o società di qualunque tipo, cooperative ed enti consortili di qualsiasi genere, la costituzione di una Onlus o l'apertura di un ramo di attività Onlus, la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione o l'apposizione di messaggi ed immagini pubblicitarie sugli immobili, nonché i contratti relativi ad installazione di infrastrutture tecnologiche;



FABIUS BERNARDUS D'ONORIO

3 -

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
ARCHIEPISCOPUS CAJETANUS

7) il mutamento di destinazione d'uso di immobili di qualsiasi valore;

8) l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore, nonché la decisione di nuove spese rispetto a quelle indicate nel preventivo relativo ai medesimi, già approvato dall'Autorità diocesana;

9) l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;

10) l'introduzione di una causa in ogni sede e grado della giurisdizione statale, nonché il costituirsi per resistere in giudizio;

11) l'accettazione o la rinuncia di donazioni, eredità, legati;

12) per le Parrocchie o le Rettorie, la concessione di ospitalità a qualsiasi persona non facente parte del clero al servizio dell'ente;


13) il consenso alla fissazione delle sedi di enti o persone giuridiche di qualunque genere negli immobili che sono nella disponibilità della persona giuridica;

14) la cessione in uso a terzi a qualsiasi titolo di locali nella disponibilità della persona giuridica, ed in specie di spazi e locali parrocchiali;

15) ogni atto dispositivo relativo a beni immobili e mobili, definiti, a norma della legge canonica e italiana, di interesse artistico, storico o culturale.

ART. 2

Per tutti i casi di cui all'art. 1 *ad validitatem* si richiede l'**autorizzazione scritta** dell'Ordinario del luogo; alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio affari economici dell'ente



FABIUS BERNARDUS D'ONORIO

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
ARCHIEPISCOPUS CAJETANUS

4 -

All'Istituto diocesano sostentamento clero si applicano esclusivamente i summenzionati nn.1,6, 9 e 10. Qualora il valore del bene oggetto della disposizioni o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla CEI ai sensi del can. 1291§1, si applicano anche i nn. 2,5,8 e il n. 11 limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni e oneri.

ART. 3

Il presente Decreto viene depositato presso l'Ufficio Territoriale di Governo di Latina affinché, ottemperata ogni forma di pubblicità richiesta dal Diritto, ogni qualsivoglia Atto o negozio giuridico privo della necessaria preventiva autorizzazione dell'Ordinario Diocesano sia opponibile ai terzi, e/o annullabile anche nella giurisdizione statale.

Dato in Gaeta,

dal Palazzo dell'Arcivescovado, il giorno 1 ottobre 2015

Il Cancelliere

D.Gianni Libaracè

Prot.N° 39/15

Sec. Giovanni Libaracè

+ Fabio Bernardo D'Onorio

+ Fabio Bernardo D'Onorio Arciv.

Arcivescovo

